

**COMUNE DI  
SANT'ANNA D'ALFAEDO**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2020

## INDICE

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- ART. 3 Rifiuti assimilati agli urbani
- ART. 4 Sostanze escluse dalla normativa rifiuti
- ART. 5 Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- ART. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo
- ART. 7 Soggetti passivi
- ART. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- ART. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- ART.10 Esclusione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- ART. 11 Superficie degli immobili

### **TITOLO III - TARIFFE**

- ART. 12 Costo di gestione
- ART. 13 Determinazione delle tariffe
- ART. 14 Articolazione delle tariffe
- ART. 15 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione
- ART. 16 Tariffe per le utenze domestiche
- ART. 17 Occupanti le utenze domestiche
- ART. 18 Tariffe per le utenze non domestiche
- ART. 19 Classificazione delle utenze non domestiche
- ART. 20 Scuole statali
- ART. 21 Tributo giornaliero
- ART. 22 Tributo provinciale

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- ART. 23 Riduzioni per le utenze domestiche
- ART. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche
- ART. 25 Riduzioni per recupero
- ART. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- ART. 27 Ulteriori riduzioni
- ART. 28 Cumulo di riduzioni
- ART. 29 Beneficiari delle esclusioni e delle riduzioni

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**

- ART. 30 Obbligo di dichiarazione
- ART. 31 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- ART. 32 Attività di controllo ed accertamento
- ART. 33 Sanzioni
- ART. 34 Riscossione
- ART. 35 Interessi
- ART. 36 Rimborsi
- ART. 37 Contenzioso

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 38 Entrata in vigore
- ART. 39 Clausola di adeguamento

ART. 40 Disposizioni transitorie

ART. 41 Entrata in vigore

**Allegati**

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

All- C Regolamento compostaggio domestico

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 così come modificato dal D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2/05/2014, n. 68.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2**

#### **Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **ART. 3**

## **Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio i rifiuti urbani non pericolosi prodotti in ambito non domestico da lavorazioni industriali, artigianali, e da attività commerciali e di servizio. secondo i criteri indicati nell'allegato A).
2. Restano urbani i rifiuti non attinenti la produzione (es. mense, locali di servizi, uffici) prodotti da utenze non domestiche che producono rifiuti speciali o non assimilabili.
3. Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni) i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni (ALLEGATO A).

### **ART. 4**

#### **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie e smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

### **ART. 5**

#### **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Qualora, pur insistendo l'immobile interamente o prevalentemente nel territorio comunale, per esigenze di natura organizzativa il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, previa intesa fra gli Enti locali interessati, venga svolto dal Comune limitrofo, il tributo viene applicato e riscosso dal Comune che provvede alla raccolta.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **ART. 6**

#### **Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, tettoie, terrazze, campeggi dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, le tettoie, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) i locali ed aree rientranti nella disponibilità del Comune destinati ad uffici, servizi od attività di pubblico interesse gestiti dal Comune medesimo in forma diretta o in forma indiretta mediante soggetti senza finalità di lucro;
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, anche in assenza di attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, la medesima presunzione opera anche in caso di rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **ART. 7**

#### **Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte soggette ai tributi di cui al precedente articolo 6, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 8**

### **Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1,50 o interclusi;
  - f) le scale esterne all'abitazione o condominiali, poggioli e terrazzi;
  - g) i depositi legna, pellets e simili e i ricoveri attrezzi agricoli;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i) i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 9**

### **Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

## **ART. 10**

### **Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; analogamente sono da considerarsi esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive.

Si individuano come magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle suddette attività produttive quelli di beni che sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri prodotti tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere, anche mediante processi di assemblaggio, il prodotto finale. Tali lavorazioni e tali processi industriali debbono svolgersi presso la medesima utenza, in locali diversi dal magazzino in questione. Nei magazzini sopra citati dovranno svolgersi esclusivamente operazioni di carico e scarico merce.

Le suddette esclusioni spettano a condizione che il soggetto passivo le identifichi come tali nella denuncia originaria o di variazioni e dimostri all'ente impositore che dalle suddette superfici derivano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati secondo le tempistiche e modalità del comma 4 del presente articolo.

Il semplice collegamento funzionale tra le aree destinate ad immagazzinamento e le aree produttive non assume rilievo e non è causa intrinseca di esclusione dalla tassazione.

Restano soggette al tributo i locali e le aree delle utenze non domestiche quali uffici, mense, bagni, in quanto produttivi di rifiuti assimilati agli urbani. A tali superfici verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso ritenuta più opportuna.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>	<b>% di riduzione della superficie calpestabile</b>
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20

Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	30
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte	95
Distributori di carburanti	30

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (fatture, formulari, ...etc)

#### **ART. 11**

##### **Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate presenti nella banca dati del Comune e derivanti dai precedenti regimi di prelievo.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

### **TITOLO III - TARIFFE**

#### **ART. 12**

##### **Costo di gestione**

1. Le tariffe sono determinate in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. n particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
9. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
10. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
11. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
12. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
13. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### **ART. 13**

#### **Determinazione delle tariffe**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l'anno di riferimento, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine indicato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **ART. 14**

##### **Articolazione delle tariffe**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **ART. 15**

##### **Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree da diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.
5. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della variazione.

#### **ART. 16**

##### **Tariffe per le utenze domestiche**

- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

#### **ART. 17**

#### **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il titolare e responsabile del tributo è il possessore, si assume come numero degli occupanti il seguente:
  - n. 1 persona per immobili con superficie minore di 54 mq;
  - n. 2 persone per immobili con superficie compresa tra 55 e 108 mq;
  - n. 3 persone per immobili con superficie compresa tra 109 e 162;
  - n. 4 persone per immobili con superficie compresa tra 163 e 217 e così via;
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte come al precedente comma 3, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
6. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in unico occupante.
7. Qualora siano presenti presso la medesima utenza domestica più nuclei familiari residenti e non sia possibile, sulla base delle risultanze anagrafiche dell'Ente, procedere alla determinazione della tariffa in base al numero complessivo degli occupanti, la tariffa verrà calcolata per ogni singolo nucleo familiare in rapporto al numero degli occupanti e alla quota parte della superficie tassabile complessiva dell'immobile dichiarata da ciascun nucleo familiare.

#### **ART. 18**

#### **Tariffe per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

#### **ART. 19**

##### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. Per le unità immobiliari adibite ad attività non domestiche, l'applicazione della tariffa viene effettuata tenendo conto dell'effettivo uso dei locali e delle aree con riferimento alle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, riportato nel prospetto allegato B al presente regolamento. Nel caso sorgano dei problemi in ordine alla determinazione e alla distinzione dei diversi usi dei locali e delle aree (ad esempio per uso promiscuo delle aree), ai fini della determinazione della tariffa si considera l'attività principale dell'utenza.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. L'attività agrituristica esercente solo attività di alloggio viene assegnata alla categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi senza ristorante (cat. 8). Nel caso in cui detta attività agrituristica venga esercitata con annessa ristorazione, ad essa verrà invece assegnata la categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi con ristorante (cat. 7).

#### **ART. 20**

##### **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **ART. 21**

##### **Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi

ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Il pagamento del tributo dovuto dagli ambulanti del mercato verrà calcolato semestralmente dall'Ufficio Tributi (nel mese di luglio per il periodo da gennaio a giugno e nel mese di gennaio dell'anno successivo, per il periodo da luglio a dicembre) in base alle effettive presenze al mercato stesso.
6. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
7. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
  - occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
  - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a cinque ore;
  - occupazioni, fino a un massimo di cinque ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.);
  - in occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, organizzate da associazioni comunali regolarmente iscritte.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **ART. 22**

### **Tributo provinciale**

- E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
- Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **ART. 23**

#### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e secondo le indicazioni di cui all'allegato C).
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto, non concessa in locazione o comodato

6. Agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate saranno applicate condizioni tariffarie agevolate sulla base delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali.

#### **ART. 24**

##### **Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

#### **Art. 25**

##### **Riduzioni per il recupero**

1. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del kd assegnato \* superficie totale).
4. Le riduzioni vengono calcolate sull'intera tassa dovuta secondo la seguente tabella:

% di totale rifiuti avviati al recupero (calcolata secondo quanto previsto al comma 3 del presente articolo)	% di riduzione applicata
FINO AL 15%	-
DAL 15% al 30%	16%
Dal 31 al 45%	32%
Dal 46 al 60%	48%
Dal 61 al 75%	64%
Dal 76 al 100%	80%

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il mese di giugno dell'anno successivo.

#### **ART. 26**

##### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza maggiore di 300 metri dal cassonetto solo per le zone esterne ai centri abitati così come delimitati con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 19.04.1994 e s.m.i..
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**ART. 27**  
**Ulteriori riduzioni**

1. Il Comune può disporre con proprio atto di approvazione delle tariffe ulteriori riduzioni della tassa – ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 – per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, a condizione che l’immobile oggetto di riduzione sia oggettivamente inutilizzabile.

**ART. 28**  
**Cumulo di riduzioni**

1. Qualora si rendano applicabili più agevolazioni di cui agli articoli precedenti, il contribuente può fruirne di una sola, la più favorevole.

**ART. 29**  
**Beneficiari delle esclusioni e delle riduzioni**

1. Le agevolazioni dei precedenti articoli, non cumulabili tra loro, sono da considerarsi soltanto se sono indicate nella denuncia originaria o di variazione e se sono comunque riscontrabili in base ad elementi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

**TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

**ART. 30**  
**Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Per le utenze domestiche dei residenti i contribuenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**ART. 31**  
**Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il primo mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. L'Ufficio potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tassa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto elettrico, ecc.).
4. La dichiarazione (originaria, di variazione o cessazione) relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione (originaria, di variazione o cessazione) relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ART. 32**

### **Attività di controllo ed accertamento**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; - delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
7. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata A.R., raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione.
8. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione così come disposto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 33** **Sanzioni**

2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

#### **ART. 34**

##### **Riscossione**

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti effettuati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nelle delibere ARERA, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti inviando suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione unitamente con la prima rata.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R., sollecito di pagamento, con addebito delle spese di notifica/riscossione, con scadenza in unica rata.  
In caso di insolvenza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, verrà emesso avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, del presente Regolamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 32 del presente Regolamento.
6. Il versamento della tassa non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

#### **ART. 35**

##### **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 36**

##### **Rimborsi**

5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35 del presente Regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**ART. 37**  
**Contenzioso**

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica al TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento per la disciplina generale delle Entrate.

**TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 38**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 448/2001.

**ART. 39**  
**Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 40**  
**Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tares/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, comprese le dichiarazioni e le istanze per l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**ART. 41**  
**Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**ALLEGATO B****Tabella B utenze non domestiche  
Elenco delle categorie**

<b>Cod. Cat</b>	<b>Descrizione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, istituti religiosi, ostelli della gioventù
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura, riposo, carceri e caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, associazioni sindacali e di categoria, laboratorio di analisi
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli
14	Edicole, farmacia, tabacchi, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali (parrucchiera) barbieri, estetisti
18	Attività artigianali ( falegname) idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzerie, officine, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati pane pasta, macellerie salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenza alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato alimentari
30	Discoteche, night-club

# Regolamento Comunale per il compostaggio domestico

## INDICE

<i>Articolo 1</i>	Definizione
<i>Articolo 2</i>	Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico
<i>Articolo 3</i>	Metodologie di compostaggio, utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio
<i>Articolo 4</i>	Rifiuti compostabili
<i>Articolo 5</i>	Iter procedurale
<i>Articolo 6</i>	Cessazione compostaggio
<i>Articolo 7</i>	Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio
<i>Articolo 8</i>	Verifiche e controlli
<i>Articolo 9</i>	Altre disposizioni
<i>Articolo 10</i>	Norme di rinvio
<i>Articolo 11</i>	Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

### **Art. 1 – Definizione**

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto).

Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni descritte nel documento allegato. I rifiuti devono essere mescolati e innaffiati periodicamente: per migliorare o accelerare la trasformazione può essere utile l'impiego di enzimi attivanti e integratori minerali.

3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio N.U.

### **Art. 2 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico**

1. I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

a) Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa, è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto, che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile;

b) essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuova residenza, aver presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti;

c) l'agevolazione è riservata a tutti i cittadini iscritti a ruolo della tassa rifiuti del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, che intendono svolgere compostaggio domestico compresi i coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione;

d) non avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti;

e) non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino;

f) non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati di proprietà.

2. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini.

3. Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:

- disponibilità di un'area di minimo 20,00 metri quadrati;
- il compostaggio non deve infastidire i confinanti.

E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

### **Art. 3 - Metodologie di compostaggio, utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio.**

1. Per il sito di compostaggio, è necessario mantenere le seguenti distanze:

- metodo di compostaggio con buca o fossa: distanza minima dai confini di proprietà metri 2 (due) e distanza di metri 8 (otto) dalle abitazioni altrui;
- metodo di compostaggio effettuato con metodo di cassa o composter chiuso: distanza dai confini di proprietà metro 1 (uno) e distanza dalle abitazioni altrui metri 8 (otto).

2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, non potrà essere inferiore a due metri in entrambi i casi sopra riportati.

3. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura dei rifiuti e sugli scopi dell'attività di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

4. Nel caso di unità immobiliari site in complessi ove l'area pertinenziale sia in comproprietà millesimale, il composter può essere localizzato nell'area comune di massimo tre abitazioni con massimo tre nuclei familiari, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

5. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre), con una proporzione di 70 litri per ogni nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero dei conferitori.

6. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

a) **Cassa di compostaggio in legno, aerazione e facile rivoltamento;**

*Compostiera artigianale autocostruita:* contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro;




b) **Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;**

*Compostaggio in buche*: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti, ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo; L'apertura deve essere ricoperta con rete rimovibile in modo da impedire l'accesso ad animali;



c) ~~Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale);~~

*Compostiera "prefabbricata"*: contenitore areato di capienze varie (da 400 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida; I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.



7. Il compostaggio domestico dovrà avvenire in loco sull'area di pertinenza dell'immobile per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

#### **Art. 4 - Rifiuti compostabili**

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane rafferma o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e potature;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli;

**ATTENZIONE:** Carne, pesce, salumi e formaggi pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, i suddetti rifiuti **non dovranno essere impiegati nell'attività di compostaggio ma conferiti nei bidoni di raccolta dell'umido del circuito di raccolta messo a disposizione dal Comune.**

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- Legno verniciato;
- Olio di friggitura;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti, sostanze contenenti acidi;
- Sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- In generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
- Vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti ed alimenti;
- Plastica, gomma, materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Farmaci;
- Pile esauste;
- Materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

#### **Art. 5 - Iter procedurale**

1. Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario compilare l'apposito modulo ("Modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico"), scaricabile dal sito [www.comune.santanandalfaedo.verona.it](http://www.comune.santanandalfaedo.verona.it), area Modulistica- ufficio Tributi, oppure disponibile presso l'ufficio TRIBUTI del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, e consegnarlo in Comune contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.

2. L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto. Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 31 Gennaio. La domanda va rinnovata ogni anno. Le domande che verranno presentate successivamente saranno tenute in considerazione per l'anno successivo.

3. La riduzione ha efficacia immediata per l'anno in corso e a seguito dell'esito positivo delle verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate (a campione) nell'arco dell'anno.

4. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante.

#### **Art.6 - Cessazione compostaggio**

1. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.
2. La mancata presentazione del rinnovo della domanda costituisce cessazione tacita.

#### **Art. 7 - Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio**

1. Il diritto alla riduzione della Tassa rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della tassa rifiuti.
2. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento.

#### **Art. 8 - Verifiche e controlli**

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo attraverso personale dell'Ente;
2. Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno;
3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo presso l'abitazione privata interessata, di personale dell'Amministrazione appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida;
4. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni;
5. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo;

#### **Art. 9 - Altre disposizioni**

1. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero dovrà essere conferito in piattaforma Ecologica tenendo conto dei limiti stabiliti dal Regolamento Comunale di gestione dell'Econcentro;
3. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;

4. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
5. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
6. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
7. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
8. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/o private;
9. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

#### **Art. 10 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

#### **Art. 11 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020